



00185 ROMA  
Via Sommacampagna, 19  
Tel. 06.686231  
Fax 06.68623380  
www.odg.it  
odg@odg.it  
cnog@pec.cnog.it  
Codice fiscale 06926900587

Roma, ~~19.07.2020~~  
Prot. n. 3959 mg/at

Ai Consigli Regionali  
Dell'Ordine dei Giornalisti  
*Alla c.a. dei Presidenti e dei Vicepresidenti*  
Loro indirizzi e-mail

Caro Presidente,

Ti informo che il 17 luglio scorso è entrato in vigore il Decreto Legge n. 76/2020, recante *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*.

Per quanto di interesse ordinistico, Ti segnalo che viene introdotta un'importante misura finalizzata a favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata da parte degli iscritti all'Albo.

Com'è noto, il Decreto Legge n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 2/2009, ha stabilito l'obbligo a carico di ogni professionista – intendendo per professionista l'iscritto all'Albo professionale – di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata e di comunicarlo al Consiglio di appartenenza.

Tale obbligo era tuttavia sprovvisto di sanzione nei confronti dell'iscritto, essendo prevista esclusivamente una responsabilità in capo al Consiglio dell'Ordine inadempiente.

L'art. 37, comma 1, lettera e) del Decreto Legge di cui si tratta interviene sul comma 7-bis del Decreto Legge n. 185/2008, introducendo una nuova disciplina.

Qualora l'iscritto non comunichi il proprio indirizzo pec al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, quest'ultimo lo diffida ad adempiere entro trenta giorni al predetto obbligo.

*In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.*

Da una prima lettura della norma sorgono dubbi sull'applicazione del nuovo comma 7-bis, il quale da un lato parla di *sanzione*, evocando il provvedimento adottato all'esito di un procedimento disciplinare, dall'altro sembra radicare la competenza presso il Collegio o Ordine di appartenenza, facendo pensare ad un procedimento di carattere amministrativo.

Se si prendono in considerazione il presupposto dell'avvio del procedimento - ossia la mancata comunicazione di un indirizzo pec da parte dell'iscritto -, la diffida all'interessato, e il provvedimento già tipizzato dalla norma, si dovrebbe propendere per la natura amministrativa del procedimento.

Tale interpretazione è rafforzata dal fatto che la *sospensione* è efficace fino alla comunicazione del domicilio digitale.

A tal proposito, si è ritenuto di trasmettere apposito quesito al Ministero vigilante, al fine di conoscere l'interpretazione corretta della normativa in parola.

Si coglie inoltre l'occasione per informare che l'art. 24 del Decreto 76/2020 ha rinviato il già decorso termine del 30 giugno 2020 di entrata in vigore di PagoPa al 28 febbraio 2021, fornendo più tempo per l'adesione a tale sistema.

Tenendo infine presente che in sede di conversione in Legge il Decreto in oggetto potrebbe subire modificazioni delle quali verrà data tempestiva informazione, Ti saluto cordialmente.

Ordine dei Giornalisti della Toscana



Prot. 0001528 del: 30/07/2020

Segnatura: 0001528-30/07/2020-PG-0002-0002-A

Titolo e Classe: 0002

IL PRESIDENTE  
(Carlo Verna)